



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

UFFICIO SEGRETERIA



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA - 2011 - 0002061 del 31/05/2011

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Istruttoria VIA RTN di San Vito al Tagliamento Impianto di deposito  
preliminare e trattamento di rifiuti anche pericolosi Via Gemona  
riavvio procedimento - Proponente: GEO NOVA S.p.A.**

**Trasmissione parere n. 712 del 20 maggio 2011.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 20 maggio 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campilongo)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-08  
CTVA-US-08\_2011-0229.DOC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0013337 del 01/06/2011

On.le Sig. Ministro  
per il tramite del  
Sig. Capo di Gabinetto  
SEDE

Direzione Generale  
per le Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Mariano Grillo  
SEDE





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 712 del 20.05.2011

<b>Progetto:</b>	<b>Istruttoria VIA RTN di San Vito al Tagliamento Impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti anche pericolosi Via Gemona - riavvio procedimento</b>
<b>Proponente:</b>	<b>GEO NOVA S.p.A.</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA e VAS**  
Il Segretario della Commissione

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la domanda di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale presentata dalla Società Geo Nova S.p.A. in data 14 giugno 2010 concernente il progetto "RTN di San Vito al Tagliamento Impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti anche pericolosi Via Gemona" da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

**VISTA** la Relazione Istruttoria;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 20 marzo 2010 sui quotidiani "La Repubblica" e "Messaggero Veneto";

**VISTA** la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale e progetto definitivo fornito dalla Società Geo Nova S.p.A. e acquisita al prot. DVA-2010-15779 del 21 giugno 2010;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati;

**VISTA** la comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia prot. ALP.11-11405-VIA/271 del 24 marzo 2011, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale al prot. CTV-2011-1161 del 30 marzo 2011;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 136 del 24 febbraio 2009;

**VISTO** il Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n. 148 del 14 novembre 2008;

**VISTA** la documentazione prodotta dal proponente che si compone di:

1. Studio di impatto ambientale (SIA) e progetto definitivo: luglio 2006;
2. Integrazioni: gennaio 2007;
3. Integrazioni: febbraio 2007;
4. Integrazioni: maggio 2007;
5. Integrazioni: febbraio 2008;
6. Integrazioni per riavvio procedimento a seguito del parere interlocutorio negativo: maggio 2009;

**VISTA** inoltre l'ulteriore documentazione che si compone di:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Friuli con Decreto n. 1740 ALP10-PN/AIA/29 dd. di concessione: 17/09/2008;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Friuli con Decreto n. 405: 16/03/2009;

**Per quanto riguarda il Quadro di Riferimento Programmatico:**

**CONSIDERATO** che le fonti utilizzate dal proponente sono le seguenti:

- PRG dei Comuni di San Vito al Tagliamento,
- Piano Territoriale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia,
- Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (Autorità di bacino),
- Programma Provinciale di attuazione del Piano regionale di Gestione Rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani Provincia di Pordenone,
- Piano di Protezione Civile - Provincia di Pordenone,
- Sistema Informativo Territoriale Provinciale S.I.T.P. - Provincia di Pordenone;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il P.R.G. (Piano Regolatore Generale), il progetto adotta le prescrizioni citate nelle NTA per l'ampliamento del capannone e per la sistemazione delle aree esterne e che l'attività che sarà svolta non contrasta con le previsioni d'uso degli strumenti urbanistici;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) il Proponente afferma che le indicazioni ricavate non mettono in luce elementi o vincoli che possono pregiudicare la realizzazione del progetto;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti il proponente afferma che le indicazioni ricavate dal Programma non evidenziano vincoli o prescrizioni che possano pregiudicare la realizzazione del progetto in esame;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) l'area di progetto non ricade all'interno di aree SIC o ZPS; i S.I.C. più vicini si trovano a 7 km circa, (IT3320026 "Risorgive dello Stella", IT3210012 "Bosco Toirate" e IT3310011 "Bosco Marzinis"), tra le ZPS la zona più vicina è la laguna di Marano e Grado;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), il proponente afferma che le indicazioni ricavate dal P.A.I. dimostrano che l'area non rientra fra le aree a rischio o pericolosità idraulica dovuta a esondazioni o allagamenti;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il Piano di Protezione Civile, il proponente afferma che il sito non rientra in alcuna area a rischio;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo Studio per la prevenzione degli inquinamenti diffusi degli acquiferi, il proponente afferma che il sito non rientra in zona a rischio dal punto di vista idraulico, geologico, sismico ed industriale ma esiste un rischio dal punto di vista idrogeologico considerando che il sito ricade in alta pianura. Il proponente rimarca che al progetto è allegato il Piano di Emergenza;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda Piano regionale di tutela delle acque, il sito risulta essere esterno alla fascia di rispetto di 3 km di raggio dai punti di captazione pubblica come prevista dal Programma Prov. di attuazione del Piano reg. di gestione rifiuti della Prov. di Pordenone;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il S.I.T.P (Sistema Informativo Territoriale Provinciale), il proponente afferma l'assenza di vincoli sostanziali per il sito in esame;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il Vincolo Paesaggistico il proponente afferma l'assenza di vincoli per il sito in esame;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda il Vincolo Idrogeologico, il sito non ricade entro aree vincolate;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda l'inquinamento Acustico il comune di San Vito al Tagliamento non è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 1.3.1991, l'area in oggetto è "Area esclusivamente industriale" (valori limiti: Limite diurno/notturno: 70 dB(A);

**VALUTATO** in conclusione che per quanto riguarda il Quadro di Riferimento programmatico, l'analisi svolta dal proponente sugli atti di pianificazione e programmazione territoriale non evidenzia alcuna criticità per quel che riguarda:

- PRG dei Comuni di San Vito al Tagliamento,
- Piano Territoriale Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia,
- Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (Autorità di bacino),

Per quel che riguarda la pianificazione regionale si può evidenziare la mancanza di una valutazione con il Piano Energetico Regionale (PER) necessaria a quantificare l'impatto del progetto relativamente al bilancio energetico regionale, nonché al contributo del progetto relativo allo sfruttamento delle energie rinnovabili o agli obiettivi nazionali relativi al protocollo di Kyoto;

#### **Per quanto riguarda il Quadro di Riferimento Progettuale:**

**CONSIDERATO** che l'impianto in esame risulta già autorizzato allo stoccaggio di molteplici tipologie di rifiuti, sia liquidi che solidi e che l'elenco dei codici riportato nella richiesta risulta estremamente corposo includendo praticamente tutti, se non tutti, i CER dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE;

**CONSIDERATO** che il quantitativo complessivo di rifiuti gestito a regime dovrebbe risultare pari a circa 200.000 tonnellate annue;

**CONSIDERATO** che una notevole variabilità si potrebbe riscontrare anche per lo stesso rifiuto generato dal medesimo produttore in due diversi periodi temporali; ciò si verifica, soprattutto, nel caso di imprese medio-piccole e di attività artigianali i cui processi di lavorazione risultano scarsamente standardizzati;

**VALUTATO** che data la natura e la varietà dei soggetti conferitori e considerato l'ammontare complessivo di rifiuti gestito dall'impianto, la fase di verifica preliminare da effettuarsi sul rifiuto in ingresso rappresenta senz'altro un elemento di criticità dell'intero processo;

**VALUTATO** che permangono notevoli perplessità in merito all'effettiva possibilità di gestire la molteplicità di rifiuti prevista dal progetto, tenuto conto degli ingenti quantitativi in gioco e della possibile estrema variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

**CONSIDERATO** che nessuna indicazione viene fornita circa le dimensioni dei singoli flussi;

**VALUTATO** che tale aspetto è da ritenersi di primaria importanza ai fini di un'adeguata programmazione della fase gestionale, nonché delle attività di monitoraggio e controllo;

**CONSIDERATO** che non sono forniti elementi di comparazione tra le tecniche di trattamento individuate ed altre possibili tecniche alternative, che giustifichino, in particolar modo per alcune tipologie di rifiuti, la preferibilità delle une rispetto alle altre;

**VALUTATO** che le procedure gestionali appaiono, in generale, poco standardizzate e frutto di una programmazione condotta solo a breve termine, spesso funzionale alla disponibilità di specifiche tipologie di rifiuti. I trattamenti a cui destinare un determinato rifiuto dovrebbero essere previsti a priori, a prescindere dalla disponibilità o meno di un'altra tipologia di rifiuto avente caratteristiche idonee alla conduzione del trattamento;

**CONSIDERATO** che le possibili destinazioni dei rifiuti sono solo genericamente accennate (recupero, discarica incenerimento);

**VALUTATO** che nell'analisi delle migliori tecniche disponibili non viene fatto alcun riferimento alle linee guida sul trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007; tali linee guida, in considerazione delle attività svolte dall'impianto, rappresentano, invece, un documento di riferimento imprescindibile;

**VALUTATO** che le modalità di classificazione dei rifiuti appaiono, in diversi casi, poco chiare e difformi da quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. La procedura individuata dal proponente per la classificazione di più rifiuti tra loro accorpati, risulta, sulla base di quanto indicato dalla normativa di settore, non ammissibile e assolutamente non conforme con le procedure di accettazione agli impianti di destinazione. Tale procedura comporterebbe, infatti, l'impossibilità di garantire la corretta tracciabilità dei differenti flussi di rifiuti;

**VALUTATO** che l'utilizzo del solo criterio del valore di pH per la separazione dei serbatoi destinati ai rifiuti liquidi in distinte vasche non sia da ritenersi sufficiente. L'incompatibilità tra rifiuti può essere, infatti, legata a molteplici fattori oltre il Ph;

**CONSIDERATO** che la possibilità di sversamenti accidentali o di incidenti durante la fase di miscelazione potrebbe determinare il contatto di rifiuti liquidi tra loro incompatibili provenienti da diversi serbatoi. L'opportunità di ammettere molteplici tipologie di rifiuti, anche pericolosi, in aree di stoccaggio ravvicinate dovrebbe essere attentamente valutata;

**CONSIDERATO** che il progetto non riporta informazioni esauritive circa l'ammontare dei singoli flussi e sulle caratteristiche prevalenti attese per i rifiuti avviati allo stoccaggio nei diversi serbatoi;

**VALUTATO** che l'affermazione del proponente: "i rifiuti oggetto dell'accorpamento hanno le stesse caratteristiche chimico fisiche in termini di smaltimento, trattamento o recupero successivo. Ciò significa che possono essere accorpati rifiuti che abbiano in comune il rispetto dei limiti previsti per la destinazione successiva allo stoccaggio eseguito presso l'impianto" appare poco appropriata se si tiene conto del fatto che è prevista la possibilità di accorpare anche rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi. Le modalità di trattamento delle due tipologie di rifiuti e le relative destinazioni non possono essere le stesse o, comunque, anche nel caso in cui essi siano destinati al medesimo impianto dovranno essere comunque gestiti in maniera separata;

**VALUTATO** che ai fini della verifica della compatibilità di differenti rifiuti alla miscelazione, il ricorso a prove analitiche di laboratorio rappresenta senza dubbio un elemento di fondamentale importanza; per alcune tipologie di rifiuti la possibilità di effettuare tale operazione può essere esclusa a priori mentre per altre la stessa può essere

Comitato Tecnico di  
Ambientale - V.  
Regolamento della Commissione

attuata solo a valle di un trattamento di tipo preliminare; ad esempio, come indicato nelle linee guida per gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi:

- deve essere evitato il mescolamento di rifiuti contenenti metalli pesanti con altri rifiuti; i rifiuti contenenti metalli pesanti devono, quindi, essere preventivamente trattati in maniera separata. Nel caso del cromo esavalente, ad esempio, si deve procedere alla preventiva riduzione dello stesso a cromo trivalente, alla precipitazione del metallo e solo successivamente alla eventuale miscelazione del rifiuto liquido con altri rifiuti,
- le emulsioni oleose non devono essere miscelate con rifiuti contenenti solventi,
- i rifiuti contenenti metalli non devono essere miscelati con rifiuti contenenti agenti complessanti,
- deve essere evitato il mescolamento di rifiuti contenenti cianuri con acidi,
- deve essere evitato il mescolamento di rifiuti contenenti nitriti con altre tipologie di rifiuto;

**VALUTATO** che sulla base di quanto previsto dalla normativa, la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi (sia solidi che liquidi) è da ritenersi, in linea generale, un'operazione non consentita, così come non è consentita la miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo;

**CONSIDERATO** che qualsiasi miscelazione, con le modifiche introdotte dal D. Lgs 205/2010, sarà possibile, a condizione che venga effettuata da un soggetto specificamente autorizzato, che avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs 152/2006, e che *"l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto"*;

**VALUTATO** però che la miscelazione, ed anche eventuali trattamenti chimici, potrebbero evidenziare elementi di criticità, nella misura in cui l'attività "autorizzata", che dovrebbe svolgersi in sintonia con le *"migliori tecniche disponibili"*, non risulta sufficientemente specificata e delineata nello stesso provvedimento di autorizzazione (tale è il caso in esame, nel quale sussiste estrema numerosità dei CER coinvolti e genericità della formulazione della domanda autorizzativa rispetto a tale numerosità);

**VALUTATO** che ciò non consente di formulare adeguate previsioni e prescrizioni circa l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

**CONSIDERATO** che viene richiesta l'autorizzazione a miscelazioni non finalizzate solo a ulteriori trattamenti all'interno della stessa struttura, che consentirebbero il controllo finale di quanto viene scaricato nel corpo idrico superficiale ricettore degli scarichi aziendali, ma anche finalizzate alla cessione della miscela ad altro impianto esterno di una miscela declassata eventualmente a non pericolosa;

**VALUTATO** che ciò non consentirebbe, di fatto, un effettivo e puntuale controllo.

**VALUTATO** che per i processi di inertizzazione il possibile utilizzo di rifiuti in polvere potrebbe eventualmente trovare giustificazione solo nel caso in cui esso concorra effettivamente ad un miglioramento delle proprietà del materiale in uscita dal trattamento, mentre non avrebbe ragione d'essere ai soli fini di una diluizione. Per tale ragione le tipologie di rifiuti eventualmente idonei al trattamento dovrebbero essere individuate a priori, sin dalla fase progettuale, unitamente alle altre tipologie di leganti con essi utilizzate. Ai fini della stabilizzazione, la mera aggiunta di rifiuti in polvere ad altri rifiuti non trova, dunque, alcuna giustificazione tecnica;

**CONSIDERATO** che nell'analisi delle migliori tecniche disponibili non sono prese in considerazione le linee guida sul trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007; tali linee guida, in considerazione delle attività svolte dall'impianto, rappresentano, invece, un documento di riferimento imprescindibile;

**CONSIDERATO** che non vengono forniti elementi di valutazione circa la quantificazione dell'attuale consistenza della domanda di trattamento da parte dei produttori, delle singole tipologie di rifiuto;

**VALUTATO** che dovrebbe essere definito a priori un elenco di rifiuti tra loro non compatibili, per i quali deve essere esclusa la miscelazione a meno che gli stessi non siano sottoposti a preventivo trattamento. In tal caso il pretrattamento effettuato e la relativa efficacia dovrebbero essere dettagliatamente descritti e motivati.

**VALUTATO** in conclusione che per quanto riguarda il Quadro di Riferimento Progettuale l'analisi della documentazione ha evidenziato diverse problematiche ed incongruenze nel progetto proposto. Particolarmente critici risultano i seguenti aspetti:

- nell'analisi delle migliori tecniche disponibili non sono prese in considerazione le linee guida sul trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007; tali linee guida, in considerazione delle attività svolte dall'impianto, rappresentano, invece, un documento di riferimento imprescindibile;
- permangono notevoli perplessità in merito all'effettiva possibilità di gestire la molteplicità di rifiuti prevista dal progetto, tenuto conto degli ingenti quantitativi in gioco e della possibile estrema variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (tale aspetto implica, tra le altre cose, la necessità di effettuare continue caratterizzazioni analitiche dei rifiuti in ingresso);
- nessuna indicazione viene fornita circa le dimensioni dei singoli flussi; tale aspetto è da ritenersi di primaria importanza ai fini di un'adeguata programmazione della fase gestionale, nonché delle attività di monitoraggio e controllo nell'ambito dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- non sono forniti elementi di comparazione tra le tecniche di trattamento individuate ed altre possibili tecniche alternative, che giustifichino, in particolar modo per alcune tipologie di rifiuti, la preferibilità delle une rispetto alle altre;
- dall'analisi della documentazione si rileva che le procedure gestionali appaiono, in generale, poco standardizzate e frutto di una programmazione condotta solo a breve termine, spesso funzionale alla disponibilità di specifiche tipologie di rifiuti;
- non vengono forniti elementi di valutazione circa la quantificazione dell'attuale consistenza della domanda di trattamento da parte dei produttori, delle singole tipologie di rifiuto;
- non è stata condotta, coerentemente con quanto previsto per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, una quantificazione, dei principali flussi di rifiuti in ingresso. In tal modo si potrebbe procedere ad una valutazione delle principali tipologie di inquinanti presenti e ad una quantificazione dei potenziali rischi per la salute e l'ambiente, attraverso un approccio di tipo cautelativo;
- le modalità di classificazione dei rifiuti riportate nella documentazione fornita appaiono, in diversi casi, poco chiare e difformi da quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. In particolare, l'effettuazione di un trattamento, ivi incluse la miscelazione e le operazioni di cernita, che determini un'alterazione delle caratteristiche di un rifiuto deve comportare necessariamente una riclassificazione dello stesso;
- la procedura individuata dal proponente per la classificazione di più rifiuti tra loro accorpati, risulta, sulla base di quanto indicato dalla normativa di settore, non ammissibile e assolutamente non conforme con le procedure di accettazione agli impianti di destinazione. La normativa in materia di classificazione non prevede, infatti, la possibilità di attribuire, ad un raggruppamento di rifiuti caratterizzati da più CER, il codice appartenente ad uno solo dei rifiuti presenti nel raggruppamento stesso;
- il valore di pH non può rappresentare l'unico criterio per la valutazione di compatibilità ai fini della separazione, in distinte vasche, dei serbatoi destinati ai rifiuti liquidi;



- PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE  
 Impianto Ambientale - VIA  
 Il Segretario della Commissione
- dovrebbe essere definito a priori un elenco di rifiuti tra loro non compatibili, per i quali deve essere esclusa la miscelazione a meno che gli stessi non siano sottoposti a preventivo trattamento. In tal caso il pretrattamento effettuato e la relativa efficacia dovrebbero essere dettagliatamente descritti e motivati;
  - la sedimentazione, a differenza di quanto riportato dal proponente, rappresenta a tutti gli effetti un'operazione di trattamento dei rifiuti liquidi;
  - la miscelazione di differenti rifiuti può essere giustificata solo qualora la stessa apporti un reale valore aggiunto al ciclo di gestione complessivo, ma non se la stessa è orientata alla riduzione della pericolosità mediante diluizione e/o a garantire il rispetto dei limiti di ammissibilità ai successivi trattamenti. La miscelazione di rifiuti finalizzata unicamente a rendere attuabile lo smaltimento degli stessi è infatti da ritenersi, ai sensi della normativa vigente, un'operazione non ammessa (si veda, al riguardo quanto riportato dal comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 36/2003);
  - la miscelazione di un fango con un rifiuto a basso contenuto di umidità non può essere intesa come un reale trattamento di stabilizzazione ma meramente come un'operazione volta a ridurre la percentuale di acqua ai fini del rispetto dei limiti di ammissibilità presso gli impianti di destinazione;
  - la miscelazione di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi nonché di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo non è consentita dalla normativa vigente, fatte salve eventuali deroghe tecnicamente motivate. In particolare, la miscelazione di materiali contaminati con materiali non contaminati non trova, apparentemente, alcuna giustificazione se non quella di ridurre il contenuto di sostanze pericolose. Neanche la motivazione della medesima destinazione giustifica tale trattamento, tenuto conto del fatto che i rifiuti pericolosi e non pericolosi devono in ogni caso essere gestiti in maniera separata;
  - in diversi casi la destinazione dei rifiuti sembra rappresentare il criterio guida, se non l'unico criterio, per l'effettuazione delle operazioni di accorpamento e miscelazione di differenti tipologie di rifiuti. Tale approccio risulta totalmente in contrasto con quello previsto dalla normativa di settore ed in particolare con i principi alla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo i quali ogni trattamento dovrebbe essere volto a garantire una gestione "qualitativamente" migliore del rifiuto e maggiori benefici ambientali;
  - per quanto riguarda i processi di inertizzazione, il possibile utilizzo di rifiuti in polvere potrebbe eventualmente trovare giustificazione solo nel caso in cui esso concorra effettivamente ad un miglioramento delle proprietà del materiale in uscita dal trattamento, mentre non avrebbe ragione d'essere ai soli fini di una diluizione. Per tale ragione le tipologie di rifiuti eventualmente idonei al trattamento dovrebbero essere individuate a priori, sin dalla fase progettuale, unitamente alle altre tipologie di leganti con essi utilizzate. Ai fini della stabilizzazione, la mera aggiunta di rifiuti in polvere ad altri rifiuti non trova, dunque, alcuna giustificazione tecnica. Al contrario i rifiuti in polvere eventualmente addizionati sono da intendersi a tutti gli effetti l'oggetto del processo di stabilizzazione/solidificazione, piuttosto che il reagente utilizzato per garantire la stabilizzazione di altri rifiuti.

**Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:**

**CONSIDERATO** che in merito allo stato attuale della componente Atmosfera al fine di una corretta caratterizzazione nello scenario *ante operam* sono necessari dati quantitativi circa i livelli di concentrazione dei principali inquinanti in atmosfera nell'area di influenza dell'impianto: tali dati devono in particolare consentire di valutare lo stato attuale della qualità dell'aria rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente;

**VALUTATO** che stante la complessità delle modifiche proposte e l'entità degli impatti attesi dall'impianto, non risultano ammissibili le considerazioni di carattere qualitativo riportate dal proponente né il periodo di svolgimento delle analisi mediante mezzo mobili, dal 7 al 13 marzo 2007, risulta sufficiente;

**VALUTATO** inoltre che la stima modellistica degli impatti sulla componente atmosfera effettuata dal proponente, stanti in particolare le carenze nella caratterizzazione dello stato attuale, non consente di valutare l'effetto che il progetto avrà sulla componente atmosfera;

**VALUTATO** per le componenti acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna che le carenze progettuali ed il relativo livello di quantificazione degli impatti ambientali sulle componenti, non consentono di valutare come compatibile dal punto di vista ambientale il progetto;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**


la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

**ESPRIME**

**PARERE NEGATIVO**

**CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO**, presentato dalla GEO NOVA S.P.A., secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06.


Presidente Claudio De Rose



Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

**ASSENTE**

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)




Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

**ASSENTE**


Avv. Sandro Campilongo (Segretario)




Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio




Dott. Renzo Baldoni



Prof. Gian Mario Baruchello

**ASSENTE**

Dott. Gualtiero Bellomo



Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Ing. Eugenio Bordonali

Dott. Gaetano Bordone

ASSENTE

Dott. Andrea Borgia

Prof. Ezio Bussoletti

Ing. Rita Caroselli

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

ASSENTE

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Avv. Luca Di Raimondo

Dott. Cesare Donnhauser

Ing. Graziano Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Prof. Mario Manassero

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Avv. Rocco Panetta

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Dott.ssa Francesca Federica Quercia

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Ing. Roberto Viviani

*[Handwritten signatures]*

ASSENTE

ASSENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ASSENTE

ASSENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ASSENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

La presente copia fotostatica composta  
di N° ..... (S.L.) fogli è conforme al  
suo originale. 3/05/2011  
Roma, li .....

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

Il sottoscritto, in qualità di  
funzionario incaricato, ha  
verificato che i dati contenuti  
nel presente documento sono  
veramente corretti e corrispondono  
al reale stato dei luoghi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione